

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Consulenza contabile e produzione tardiva di documenti: questi i limiti**

*In materia di preclusioni relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, deve escludersi l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito. All'uopo, è, infatti, irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, ovvero utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice.*

### **Corte di Appello di Lecce, sentenza del 12.6.2013**

*...omissis...*

Appurato il mancato decorso della prescrizione decennale, l'esame del secondo motivo di gravame involge le vicende del suddetto libretto di deposito, che secondo la Banca riportava, alla data della richiesta, un saldo contabile di L. 2.954., all'esito di una serie di movimenti per acquisto di titoli e successivi accrediti/addebiti. L'appellante sostiene che la banca non ha fornito prova di tali movimenti, non annotati sul libretto di deposito. Il primo giudice,

attenendosi ai risultati della espletata c.t.u., ha ritenuto veritiero l'assunto dell'istituto di credito e revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal xxxx

Questa Corte ritiene, anzitutto, fondate le doglianze dell'appellante in ordine alle acquisizioni documentali effettuate dal consulente d'ufficio in sede di operazioni peritali. Egli ha infatti dato atto che, durante le stesse, l'istituto bancario esibiva un estratto conto del rapporto di c.c. n.(...) intestato alla ditta xxxx (di cui il xx. era il legale rappresentante), nonché l'estratto autentico del libro-giornale "per il periodo che va dal 29.6.1990 al 15.9.1992 autenticato dal Notaio Santino xxxxxxxx, contenente le sole operazioni che riguardano il caso in oggetto" (cfr. pag. 3 c.t.u.).

Tale documentazione, esibita al consulente dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 184 c.c., non poteva essere presa in esame. La giurisprudenza di legittimità in materia sostiene che, in tema di preclusioni relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di c.t.u. relativa a revocatoria fallimentare di rimesse) (Cassazione civile sez. I, 02 dicembre 2010, n. 24549).

Nel caso che ne occupa non v'è stato consenso della controparte, giacché il legale del B. si oppose all'acquisizione della documentazione sin dall'inizio delle operazioni peritali, per come è dato evincere dal relativo verbale. Con la citazione in opposizione, la banca aveva comunque prodotto l'estratto conto deposito bancario xxxxx dal quale risultava soltanto il versamento di L. 100.100.000, pari ad Euro. 51.697,33, in data 29.6.1990, l'estratto del c.cxxxxx relativo al 4 trimestre 1990, che evidenziava un versamento in data 30.10.1990 di L. 103.000.000 ed un "certificato Notaioxxxxxrelativo alle operazioni su deposito nxxx nonché "certificato Notaio Mxxxrelativo ad operazioni xxxx Occorre valutare l'efficacia probatoria di siffatte attestazioni notarili, che certificano di aver visionato i libri giornale dell'istituto di credito, i cui estratti non risultano prodotti ritualmente in atti.

La Corte condivide il principio per cui, in tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dal comma secondo dell'art. 1835 cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate, con la conseguenza che, secondo i principi generali in tema di prova, è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14014 del 27/09/2002; conff. Sez. 1, Sentenza n. 9026 del 30/04/2005; Sez. 1, Sentenza n. 4869 del 07/03/2006). Nella specie, l'attestazione notarile, recepita dal c.t.u., fornisce contezza del fatto che, in data 3.7.90, vi fu sul libretto di deposito l'addebito della somma di L. 100.074.148 per controvalore titoli, in data 1.10.1990 vi fu l'accredito della somma di L. 2.931.250 per cedole e dividendi, in data 30.10.90 vi fu

l'accredito di L. 100.045.852 per controvalore titoli, in data 30.10.90 vi fu l'addebito di L. 103.000.000 per disposizione bonifico e, infine, il 15.9.92, vi fu l'addebito di L. 18 per imposta straordinaria su depositi e c.c. D.L. n. 333 del 1992. A tali risultanze deve aggiungersi quanto rilevabile dal documento in data 29.6.90 che lo stesso xxxx ha prodotto, da lui firmato, con il quale si dispone in relazione all'acquisto di titoli Credito per L. 100.000.000, autorizzando l'addebito sul conto xxx in pratica sul libretto di deposito. Ciò avvalorata la prima parte dell'attestazione notarile.

Non può darsi ingresso alla documentazione dall'appellante prodotta all'udienza del 21.9.2007, allorquando i termini di cui all'art. 184 c.p.c. erano abbondantemente scaduti.

Tutto quanto esposto porta a confermare la prima sentenza.

Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1. Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna ccccc a corrispondere, in favore di cccccc cccc., le spese di questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro. 4.500,00, oltre accessori ex lege.

Così deciso in Taranto il 17 aprile 2013, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2013.